

N.° 1060.



## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È accettata l'offerta fatta in data 5 marzo 1850 per la costruzione e l'esercizio di una Strada ferrata da Savigliano a Torino dalli Marchese *S. di Pamparà*, Cavaliere *Teodoro di Santa Rosa*, Conte *Edoardo Rignon*, *Eusebio Golzio*, Conte *Camillo Benso di Cavour*, Fratelli *Bolmida*, *Barbaroux* e Compagnia, *Duprè* Padre e Figli, Conte *Vittorio Seyssel d'Aix*, Fratelli *Mancardi*, *Vincenzo Denina*, *Felice Rignon* e Compagnia, Fratelli *Nigra*, *Francesco Cesano*, *Carlo Defernex*, e per procura *Dietrich*, e *M. Varron*, tanto in nome proprio che in quello della Società anonima da essi rappresentata, ed in conformità della nota di riparto delle azioni costituenti il fondo sociale, depositata presso il Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 2.

Li suddetti individui e Società sono e rimangono concessionarii di tale Strada sotto l'esatta osservazione di tutte le clausole e condizioni del Capitolato annesso alla presente Legge.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici e quello delle Finanze sono incaricati, nella parte che ciascun d'essi riguarda, della esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino addì 9 luglio 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.